



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 4 giugno 2025**, all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32297** del registro di Segreteria promosso dai Signori:

- 1. A. C. OMISSIS**
- 2. B. R. OMISSIS;**
- 3. B. C. OMISSIS;**
- 4. B. M. OMISSIS;**
- 5. C. M. OMISSIS;**
- 6. C.' A. OMISSIS**
- 7. D. P. D OMISSIS;**
- 8. D. V. L. OMISSIS;**

- 9.** F. G. OMISSIS;
- 10.** F. M. OMISSIS
- 11.** F. M. OMISSIS;
- 12.** F. A. OMISSIS;
- 13.** G. A. OMISSIS;
- 14.** G. D. OMISSIS;
- 15.** L. L. OMISSIS;
- 16.** L. P. OMISSIS;
- 17.** M. M. OMISSIS;
- 18.** M. G. OMISSIS;
- 19.** M. C. OMISSIS;
- 20.** N. R. OMISSIS;
- 21.** P. G. OMISSIS;
- 22.** S. P. OMISSIS
- 23.** S. P. G. OMISSIS;
- 24.** S. P. OMISSIS;
- 25.** S. G. OMISSIS;
- 26.** V. P. OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. FRSPTR64Po8Lo49K) con studio in via Curtatone n. 2 - Firenze, (pec: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it);

Ricorrenti

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*

Resistente

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso del 22 gennaio 2025, i ricorrenti hanno chiesto: **a)** di accertare e dichiarare il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo; **b)** in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, di rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o

percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all'esito della costituzione della resistente.

Con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del difensore;

2. Con decreto in data 25 gennaio 2025 veniva quindi fissata l'udienza di trattazione del ricorso per la data odierna.

3. All'odierna udienza nessuno era presente per i ricorrenti né è comparso l'Istituto resistente, non costituito in giudizio. Agli atti del giudizio non risulta essere stata depositata ex art. 155, comma 5 bis c.g.c. la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente.

Conseguentemente, in assenza di prova in ordine all'avvenuta notifica degli atti introduttivi del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell'art.155, commi 3 e 5, CGC a termini dei quali il decreto di fissazione di udienza dev'essere notificato alla controparte a cura del ricorrente, e successivamente depositato in segreteria entro il decimo giorno che precede la data di udienza (vedi da ultimo Corte dei conti Sezione Veneto, n.140/2023; n.4/2024; n.231/2024 ed i precedenti ivi indicati).

In ragione della definizione in rito del presente giudizio, e della mancata costituzione in giudizio della parte resistente non v'è luogo a pronunciarsi in ordine alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 05/06/2025

P.il Funzionario preposto

Nicoletta Niero

(f.to digitalmente)